



PARMAINFANZIA S.P.A.

Sede Legale in Parma (PR), Strada Budellungo n. 45/A

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale L

Razzismo e Xenofobia

ai sensi del art. 25-terdecies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
sulla “Responsabilità Amministrativa delle Imprese”

Il presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (di seguito il “Modello”) di Parmainfanzia S.p.A. (di seguito la “Società” o “Parmainfanzia”) è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001 e ss. mm. e ii. (di seguito il “Decreto”).

Esso è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 Marzo 2021 ed aggiornato in data 27/03/2024 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari anche in conseguenza delle modifiche e novità legislative in merito) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell’Organismo di Vigilanza.

Il “Modello” rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Società.



INDICE

| | |
|---|---|
| 1. LA TIPOLOGIA DEI DELITTI TRATTATI | 3 |
| 2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO..... | 3 |
| 3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE | 4 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LE ARRE A RISCHIO | 4 |
| 5. PROTOCOLLI SPECIFICI | 5 |
| 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 6 |

1. LA TIPOLOGIA DEI DELITTI TRATTATI

Per quanto riguarda la presente Parte speciale, si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati negli sopra menzionati:

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati:

- art. 25-Terdices – (articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018)
 - Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D. Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)

L'art. 25-terdecies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

I delitti considerati in questa parte Speciale del Modello riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia (inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Considerate le attività svolte dalla Società la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico del gruppo che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello. Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il Personale della società compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota, anche a titolo di esempio, risultano essere:

- eventuali donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali la Società potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità;

- le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgati tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo del-la propaganda politica.

Per ciascuna delle attività sensibili sopra citate, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 risulta avere un rischio assai remoto.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali della Società, nonché dai suoi consulenti e da qualsiasi altra figura considerata apicale.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente sezione (e dal Codice Etico) del MOG ex D. Lgs. 231/01, al fine di prevenire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi in essa considerata. Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti e partner di ParmalInfanzia sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LE ARRE A RISCHIO

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di razzismo e xenofobia. In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le attività sensibili sopra citate, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il codice etico
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in ParmalInfanzia.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di ParmalInfanzia: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
- utilizzare anche occasionalmente la Società, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale

5. PROTOCOLLI SPECIFICI

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti. A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- nel caso in cui la Società venga proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente parte speciale, essa viene sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'O.d.V.: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa;
- nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'O.d.V., da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.



6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono i seguenti:

- verifica che il codice etico preveda formalmente il divieto di porre in essere i comportamenti che sono presupposto o integrano una o più fattispecie di reato di cui all'art. 25- terdecies del decreto.